



MACELLAZIONE D'URGENZA DEGLI UNGULATI DOMESTICI
AL DI FUORI DEL MACELLO NELL'AULSS 7 PEDEMONTANA

ISTRUZIONE OPERATIVA **MSU SVIA 7**

EDIZIONE APRILE 2025



È permesso di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche e che alla nuova opera venga attribuita la stessa licenza dell'originale non consentendone l'uso commerciale.

Razionale

Occasionalmente, capita che gli animali si ammalino o si feriscano seriamente, spesso a causa di sistemi di gestione negli allevamenti non ottimali.

Se la prognosi *quoad functionem* è sfavorevole è necessario prendere una decisione rapida che consenta di risparmiare sofferenze agli animali e di limitare le perdite economiche degli operatori.

L'uccisione compassionevole dell'animale è in molti casi la soluzione inevitabile.

Se le condizioni lo consentono, tuttavia, gli animali colpiti da un accidente possono essere inviati al macello per la macellazione d'emergenza nel caso siano giudicati trasportabili da un veterinario, in caso contrario, previo giudizio favorevole di un veterinario incaricato dall'autorità competente, è possibile destinarli alla macellazione d'urgenza in loco.

Con questo documento, il Servizio veterinario di igiene degli alimenti dell'Azienda ULSS n. 7 del Veneto, in coerenza alla propria *mission*, intende fornire ai diversi soggetti coinvolti in questa pratica estrema puntuali indicazioni operative per la corretta gestione della "macellazione d'urgenza al di fuori del macello", al fine di:

1. limitare al massimo possibile la sofferenza animale;
2. prevenire e ridurre lo spreco alimentare;
3. assicurare che giungano sul mercato solo carni buone e sane, ottenute da animali sani;
4. garantire pratiche commerciali leali.

Questo è esattamente quello che facciamo e che continueremo a fare.

Fabrizio de Stefani

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione	6
2.	Definizioni	6
3.	Base normativa - requisiti preventivi generali per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello	7
4.	Obblighi dell'operatore dello stabilimento di origine dell'animale	7
5.	Ruolo e funzioni del servizio veterinario pubblico	8
6.	Gestione delle chiamate per macellazione d'urgenza.....	9
6.1.	<i>Triage</i>	9
6.2.	Esito del triage.....	10
7.	Verifica corretta identificazione e Visita <i>ante mortem</i>	12
7.1.	Approfondimenti <i>ante mortem</i>	13
7.1.1.	Clinica delle vacche a terra.....	13
7.1.2.	Trattamenti farmacologici	14
7.1.3.	Accertamento della trasportabilità dell'animale.....	15
7.1.4.	Stato di pulizia dell'animale	15
8.	Abbattimento eutanasico	16
9.	Controllo ufficiale durante la macellazione effettuata al di fuori del macello	16
9.1.	Stordimento	16
9.2.	Dissanguamento.....	17
9.3.	Eviscerazione	18
10.	Documentazione di scorta della carcassa	18
10.1.	Certificazione veterinaria <i>ante mortem</i>	18
10.2.	Documentazione di scorta a cura dell'operatore.....	18
11.	Trasporto della carcassa al macello	19
12.	Operazioni al macello	19
12.1.	Controlli di laboratorio sulle carni.....	20
12.2.	Destino delle carni e bollatura in base all'esito	21
12.3.	Refertazione dell'esito ispettivo.	23
13.	Tariffe dovute per i controlli ufficiali in caso di MSU.....	26
13.1.	Tariffe per visita <i>ante mortem</i>	26
13.2.	Tariffe per ispezione <i>post mortem</i>	26
13.3.	Tariffe per analisi di laboratorio.....	26
14.	Esclusioni	26
15.	Appendice normativa	27
15.1.	Normativa europea	27
15.2.	Normativa nazionale	28
15.3.	Normativa regionale.....	29
16.	Appendice documentaria	30
	Schede tematiche on-line.....	31
	Scheda tematica n. 1 - competenze dei veterinari ufficiali	31
	Scheda tematica n. 2 - la questione delle vacche a terra	31
	Scheda tematica n. 3 - trasportabilità degli animali da reddito.....	31
	Scheda tematica n. 4 - abbattimento eutanasico, smaltimento, carcasse e prelievo obex	31
	Scheda tematica n. 5 - gradi di pulizia del mantello dei bovini.....	31
	Scheda tematica n. 6 - campionamento per controlli analitici alla macellazione d'urgenza	31

1. Scopo e campo di applicazione

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI, la macellazione d'urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto; in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

2. Definizioni

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale (Reg. CE n. 1099/2009);
- **Accidente:** un evento imprevisto che può causare danni alla proprietà e provocare lesioni o malattie.
- **Allevatore/Detentore:** persona fisica o giuridica, ad esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea
- **BDN:** Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica;
- **Coordinatore veterinario distrettuale:** dirigente veterinario del servizio incaricato di assicurare il coordinamento dei controlli ufficiali in ambito distrettuale.
- **Incidente:** un evento imprevisto che può provocare danni alla proprietà, ma che non provoca lesioni o malattie.
- **Macellatore:** persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- **Macellazione:** l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera j);
- **Macellazione d'emergenza:** effettuata su ungulati domestici che presentino lesioni lievi che non ne impediscono il trasporto al macello (Regolamento (CE) n. 1/2005, Allegato I, Capo I, Punto 3);
- **Macellazione d'urgenza:** macellazione "effettuata al di fuori del macello su ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere" (Reg. CE n. 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI);
- **Macello:** qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione e riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari (Art. 4, regolamento (UE) 2016/429). Si veda anche la definizione fornita dall'Art. 1.2, b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 per cui il proprietario o il custode ovvero il detentore, è qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- **PNR:** Piano Nazionale Residui;
- **Stabilimento:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia e gli ambulatori o le cliniche veterinarie (Art. 4, regolamento (UE) 2016/429);
- **Stordimento:** qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea (Reg. CE n. 1099/2009, art. 2, lettera f);
- **SVIA7:** Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Azienda ULSS N. 7 Pedemontana;
- **SIAPZ7:** Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- **SSA7:** Servizio Veterinario di Sanità Animale;
- **Trasportatore:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (Reg. CE 1/2005, art. 2, lettera x);
- **Veterinario Ufficiale:** medico veterinario designato dall'autorità competente locale quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.32).

- Veterinario ufficiale designato: veterinario libero professionista designato all'esecuzione della visita *ante mortem* in caso di macellazione speciale d'urgenza per conto dell'autorità competente, iscritto in apposito elenco istituito ai sensi ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. UE 2017/625;

3. Base normativa - requisiti preventivi generali per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Uno dei principi alla base della sicurezza alimentare è che solo gli animali sani possono essere macellati per il consumo umano.

La macellazione degli animali le cui carni sono immesse sul mercato per il consumo umano è disciplinata dal regolamento (CE) 853/2004 e di norma ha luogo all'interno di un macello riconosciuto sotto il controllo del veterinario ufficiale.

È tuttavia consentita la macellazione d'urgenza al di fuori del macello di tutti gli ungulati domestici, benché tale opzione sia, in concreto, una prerogativa pressoché esclusiva della specie bovina¹.

I requisiti che devono essere soddisfatti per destinare al consumo umano le carni degli ungulati *sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello* sono riportati all'Allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) 853/2004:

CAPITOLO VI: MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le carni di ungulati domestici, che sono stati sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello, siano destinati al consumo umano solo se soddisfano i seguenti requisiti.

1. *Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.*
2. *Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale.*
3. *L'animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. L'asportazione dello stomaco e degli intestini, ma nessuna altra tolettatura può essere praticata sul posto sotto la supervisione del veterinario. I visceri asportati devono accompagnare l'animale abbattuto al macello ed essere identificati come appartenenti all'animale stesso.*
4. *Se trascorrono più di due ore tra l'operazione di macellazione e l'arrivo al macello l'animale deve essere refrigerato. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.*
5. *Una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare che ha allevato l'animale, attestante l'identità dell'animale e indicante i prodotti veterinari o le altre cure somministratigli con le relative date di somministrazione e tempi di sospensione, deve accompagnare l'animale macellato al macello.*
6. *Una dichiarazione del veterinario, attestante il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la data, l'ora e la motivazione della macellazione d'urgenza e la natura di eventuali trattamenti somministrati all'animale dal veterinario, deve accompagnare l'animale macellato al macello.*
7. *L'animale macellato deve essere idoneo al consumo umano dopo l'ispezione post mortem effettuata nel macello conformemente al regolamento (CE) n. 854/2004² compreso qualsiasi altro test aggiuntivo in caso di macellazione d'urgenza.*
8. *Gli operatori del settore alimentare devono seguire tutte le eventuali istruzioni del veterinario ufficiale dopo l'ispezione post mortem per quanto riguarda l'uso delle carni.*
9. *Abrogato.*

4. Obblighi dell'operatore dello stabilimento di origine dell'animale

Durante i controlli ufficiali relativi alla visita *ante mortem*, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il veterinario ufficiale nell'adempimento del proprio compito³.

Ulteriori obblighi dei proprietari, dei custodi o dei detentori degli animali in materia di protezione degli animali negli allevamenti sono richiamati nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" di cui si riportano gli orientamenti di interesse per questa trattazione.

Art. 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. *Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:*

¹ Ogni anno in Italia circa 10.000 bovini sono sottoposti a macellazione d'urgenza negli allevamenti e metà di tali animali sono vacche da riforma (Fonte: RELAZIONE FINALE AUDIT DG(SANTE) 2021-7186)

² L'organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, alle quali si applica il regolamento (CE) 853/2004 è ora riportata nel regolamento (UE) 2017/625 e nel successivo regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

³ Rif.: D.Lvo 27/2021, art. 6.5

- a) *adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;*
- b) *allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.*

Omissis.

Art. 7.
Sanzioni amministrative

1. *Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.*
2. *Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetta di salvaguardare il benessere degli animali.*

Omissis.

*Allegato
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)*

Personale

1. *Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.*

Controllo

2. *Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.*
3. *Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.*
4. *Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.*

Registrazione

5. *Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.*
6. *I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.*

Omissis.

...

5. Ruolo e funzioni del servizio veterinario pubblico

La visita *ante mortem* degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un veterinario ufficiale⁴.

Benché si tratti di una prestazione di carattere multidisciplinare, si pensi ad esempio alla diagnostica sulla salute e sul benessere animale, alle attività di verifica della farmacovigilanza, ecc., nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, SVIA7 presiede in via prioritaria alle visite *ante mortem* condotte al di fuori del macello⁵ in quanto svolge funzioni di servizio pubblico essenziale⁶ che garantisce la continuità di una serie di prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, tra le quali l'*ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza*, anche in orario notturno e festivo in regime di pronta disponibilità veterinaria.

⁴ Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624

⁵ Prestazione prevista al punto 9, codice 1, dell'ALLEGATO A alla DGR n.1251 del 28 settembre 2015 Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014.

⁶ Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

Gli interventi sono da considerarsi prioritari ai fini della tutela del benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e della sicurezza alimentare; ogni altra attività veterinaria ordinaria, coincidente alla chiamata per la visita *ante mortem*, in casi di macellazione speciale d'urgenza, che non rivesta analogo profilo di rischio e di urgenza sarà assolta successivamente⁷.

Per approfondimenti si veda:

[SCHEDA TEMATICA N. 1: Competenze dei veterinari ufficiali](#)



6. Gestione delle chiamate per macellazione d'urgenza

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale (proprietario, custode, detentore dell'animale) che ha subito un incidente che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere, che intende procedere alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello di un animale da lui detenuto, è tenuto a:

1. contattare il responsabile di un macello disponibile a ricevere la carcassa dell'animale in cui sia assicurato anche fuori orario il presidio ispettivo del veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sullo stabilimento;
2. contattare un operatore prontamente disponibile in possesso del certificato d'idoneità previsto dal [Regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) per l'abbattimento dell'animale e il successivo trasporto della carcassa al macello;
3. qualora l'animale sia stato oggetto di visita clinica da parte del veterinario aziendale l'operatore deve richiedere al veterinario aziendale/curante il rilascio di una certificazione diagnostica da mettere a disposizione dell'autorità competente di controllo [SVIA7](#);
4. richiedere l'intervento di [SVIA7](#) chiamando il numero 0445 389356⁸.

Eventuali richieste pervenute ai numeri di emergenza dell'AULSS 7 (Centralino Ospedale di Bassano Tel. 0424 888111 e Centralino Ospedale di Santorso Tel. 0445 571111), o al 118, sono dirottate al veterinario in pronta disponibilità notturna e festiva svia.

6.1. Triage

Le richieste telefoniche di intervento per macellazione d'urgenza ricevute in orario d'ufficio sono prese in carico dal personale della Segreteria [SVIA7](#) appositamente addestrato per effettuare il *triage* di primo livello (si veda Allegato 0: Metodologia dell'intervista triage), che procede all'intervista e registra le risposte nel foglio [Registro MSU](#)⁹, associandole alla numerazione alfanumerica univoca¹⁰ riportata nella prima riga libera.

Le informazioni registrate nel [Registro MSU](#) generano automaticamente, in bozza, i documenti "Allegato 1 - scheda clinico-anamnestica per ungulati domestici destinati alla macellazione d'urgenza" e "Allegato 2 - certificato sanitario in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello", che saranno poi implementati con i rilievi clinici di campo necessari per il giudizio di ammissione alla macellazione dell'animale.

A seguire, il triagista contatta il Coordinatore veterinario distrettuale che individua il veterinario ufficiale che si recherà nel luogo di intervento¹¹ tra i dirigenti veterinari [SVIA7](#) al momento disponibili o dirottabili da altra attività non altrettanto urgente.

Se per comprovate e indifferibili esigenze di servizio non è possibile incaricare per l'intervento alcun dirigente veterinario ufficiale [SVIA7](#), il coordinatore distrettuale passa la richiesta ai responsabili degli altri servizi veterinari aziendali (SIAPZ7 e/o SSA7).

⁷ Cfr. rif. Nota [DGISAN 4577 del 11.02.2020](#).

⁸ Le chiamate al di fuori dell'orario sono dirottate al veterinario in pronta disponibilità notturna e festiva premendo il tasto "9" come da istruzioni fornite dal risponditore automatico.

⁹ Foglio Google dell'account sicurezza.alimentare@aulss7.veneto.it, condiviso con i veterinari ufficiali e il personale di segreteria svia.

¹⁰ Anno-MSU7-AM-N progressivo riportato nella prima colonna del registro MSU (ai sensi dell'art. 89 del [regolamento \(UE\) 2017/625](#)).

¹¹ In disponibilità per interventi *ad hoc* come da programmazione settimanale di servizio, o individuato dal dirigente coordinatore distrettuale.



Qualora infine, in via del tutto teorica, non siano disponibili per l'intervento nemmeno i dirigenti veterinari ufficiali degli altri servizi veterinari aziendali, il coordinatore distrettuale richiederà la disponibilità di intervento ai veterinari designati iscritti nell'apposito elenco aziendale¹², previo l'accertamento dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità.

Le richieste pervenute al di fuori dell'orario di servizio ordinario sono prese in carico dal veterinario in turno di *Pronta disponibilità veterinaria svia7* che procede autonomamente al *triage*¹³.

6.2. Esito del triage

Se le condizioni di salute dell'animale, così come riferite dal richiedente, o come diagnosticate dal veterinario aziendale/curante, sono compatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, il triagista comunica il nominativo del veterinario ufficiale che interverrà per la visita *ante mortem* in orario coincidente con quello di arrivo dell'abbattitore.

Se le condizioni di salute dell'animale riferite paiono incerte rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, il triagista avverte il richiedente che si darà seguito alla richiesta con riserva d'esito della visita veterinaria *ante mortem*.

Non si può dare seguito alla richiesta di visita *ante mortem* - per assenza di requisiti di salute compatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 - nel caso sia riferito che gli animali:

- non hanno subito un incidente;
 - presentano febbre ($T \geq 39,5^\circ \text{C}$), o ipotermia ($T \leq 37,5^\circ \text{C}$);
 - non hanno superato il tempo di sospensione prescritto per i trattamenti farmacologici;
 - sono ungulati di grossa taglia in decubito da oltre 36 ore.

Per esigenze di tutela degli animali che hanno subito un incidente non è possibile accogliere richieste di intervento procrastinato per consentire il superamento dei tempi di sospensione di pregressi trattamenti farmacologici, o per esigenze organizzative dell'abbattitore/trasportatore e/o del macello di destinazione¹⁴. In tali casi l'operatore responsabile degli animali è ammonito riguardo le possibili conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni riguardanti il benessere animale.



¹² Istituito ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. UE 2017/625.

¹³ In caso di indisponibilità momentanea di *devices* e conseguente impossibilità di accesso al Registro MSU, il veterinario reperibile può utilizzare i modelli su carta autocopiante di certificato SCA-VAM (scheda clinico anamnestica - certificato visita *ante mortem*) disponibili nel *kit* PDV¹³, numerandoli con il proprio numero di matricola di servizio.

¹⁴ Circostanze che prefigurano ipotesi di sevizie.




Figura 1: Diagramma di flusso Triage per MSU


7. Visita *ante mortem*

L'ispezione *ante mortem* al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza è svolta dal veterinario ufficiale conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del [regolamento delegato \(UE\) 2019/624](#).

L'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione speciale d'urgenza assume pieno carattere di esame clinico¹⁵ che esiterà in una diagnosi discriminante per l'ammissione alla macellazione.

Prima di procedere con la visita clinica il veterinario verifica che l'operatore abbia identificato l'animale secondo le modalità specificate e previste dal [Manuale Operativo di cui al DM 07.03.2023](#) modificato dal [DM 27 gennaio 2025](#).

Per approfondimenti vedasi:



Dopo la verifica preliminare di corrispondenza dei dati di segnalamento conformemente alle disposizioni contenute nel [Manuale Operativo di cui al DM 07.03.2023](#), dell'anamnesi riferita in *triage* e presa visione dell'eventuale diagnosi formulata dal veterinario curante/aziendale, il veterinario ufficiale procede agli accertamenti diagnostici - puntualmente, elencati al punto 6 della scheda clinico-anamnestica (Allegato 1) - volti ad accertare se:

a) È un'urgenza (*emergency*)?

Deve essere del tutto chiaro che un'emergenza implica il manifestarsi di un evento che richiede un'azione immediata; ne deriva che un animale che soffre di una patologia cronica, anche nel caso di una riacutizzazione, o che manifesta sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche, non può essere ammesso alla macellazione per il consumo umano.

b) È stato un incidente (*accident*) a pregiudicare l'integrità e/o la salute dell'animale?

Il testo originale in lingua inglese del [regolamento \(CE\) 853/2004](#), utilizza la parola *accident* per definire il primo requisito di garanzia nella macellazione d'urgenza, mentre nella versione in lingua italiana, complice un'infelice traduzione, si parla di incidente.

Secondo la Treccani, per incidente si intende un: "Avvenimento inatteso che interrompe il corso regolare di un'azione; per lo più, avvenimento non lieto, disgrazia...".

Secondo la logica di base delle più comuni filosofie anglosassoni sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute, invece, con *accident* si intende un evento imprevisto che può causare danni alla proprietà e provocare lesioni o malattie legato al destino o al caso.

Allo stesso tempo si definisce *incident* un evento imprevisto che può provocare danni alla proprietà, ma che non provoca lesioni o malattie (gli incidenti sono anche chiamati *near miss* o *near hit*).

Entrambi gli eventi sono imprevisti e possono presentare danni a luoghi o cose dunque, ma solo gli *accident* provocano malattie o lesioni ad una persona, ad un animale o a una proprietà.

Mutuando una nota espressione inglese, si potrebbe ben dire che *tutti i pollici sono dita, ma non tutte le dita sono pollici*, dove gli incidenti stanno alle dita come gli *accidents* stanno ai pollici.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere incluse nella definizione di incidente (*accident*), le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.

c) L'animale è per il resto sano?

¹⁵ Lo schema di [esame clinico](#) prevede la raccolta dei dati del segnalamento e dell'anamnesi e, poi l'esecuzione dell'esame fisico che si compone di esame obiettivo generale ed esame obiettivo particolare. A completamento dell'esame clinico possono essere eseguiti gli esami collaterali.

La subordinata “per il resto sano” implica che sia accertata una diminuzione parziale e/o localizzata dello stato di integrità fisica e di salute di un animale, conseguente al manifestarsi di un evento avverso e inatteso.

In tal modo, il legislatore intende escludere in ogni caso la macellazione di animali con uno stato di salute compromesso precedente il manifestarsi di un epifenomeno che reca pregiudizio definitivo alla funzionalità zootecnica attesa dal soggetto.

Per meglio chiarire il concetto di “per il resto sani” e per uniformare gli orientamenti diagnostici dei veterinari ufficiali nell'esecuzione delle visite *ante mortem* nella macellazione d'urgenza, si rinvia alle definizioni in riferimento alle condizioni di salute dei bovini riportate nelle Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti.

Il veterinario ufficiale, nell'ambito degli accertamenti clinici verifica:

- che la temperatura rettale rientri nel *range* fisiologico compreso nei bovini tra i 37,5 e i 39,5 °C, per escludere stati di ipotermia o ipertermia indicativi di gravi patologie;
- la presenza di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- la presenza di eventuali di sintomi di una malattia acuta o cronica, ovvero una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni;
- la presenza di alterazioni macroscopiche di organi o tessuti (piaghe, edemi, flemmoni, necrosi, ecc.) che depongono per uno stato di sofferenza e/o decubito prolungato;
- le registrazioni dei trattamenti terapeutici a cui è stato eventualmente sottoposto l'animale negli ultimi 90 giorni che possano dare indizio di patologie pregresse riacutizzate o croniche e il rispetto dei tempi di sospensione¹⁶;
- la presenza di segni clinici che possono far sospettare trattamenti farmacologici non dichiarati;
- la presenza di alterazioni cliniche o di lesioni che possano sostanziare inadempimenti zootecnici in tema di benessere animale;
- la capacità dell'animale di stare in stazione senza sostegno con eventuale rilievo del gradiente delle zoppie¹⁷.

Non trattandosi di cause accidentali, inoltre, non è considerata ammissibile con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004¹⁸ la macellazione d'urgenza di animali non idonei al trasporto con disturbi del metabolismo, o di femmine gravide con difficoltà a partorire (distocia).

7.1. Approfondimenti *ante mortem*

7.1.1. Clinica delle vacche a terra

Particolare attenzione deve essere posta in sede di diagnosi differenziale all'eziopatogenesi della cosiddetta sindrome della vacca a terra, al fine di discriminare i casi che possono essere considerati “*accident* - per il resto sani” da quelli che non lo sono.

Le fattispecie individuabili come “*accident* - per il resto sani”, indicativamente, sono quelle per le quali è possibile rilevare come elemento scatenante una causa incidente esterna repentina (es. scivolamento, monta, ecc.) o interna (es. distocia, prollasso, dislocazione, lesione circoscritta da corpi estranei), piuttosto che uno squilibrio metabolico repentino nel *post partum* (paresi ipocalcemiche, tetanie ipomagnesemiche).

I casi non incidentali/accidentali, invece, riconoscono per lo più un'eziologia multifattoriale che, senza alcuna pretesa di completezza, somma: tossicosi gravidiche; chetosi; tossiemie; ritenzione degli invogli fetali; metrite; endometrite, piometra; mastite clinica; peritoniti, reticolo peritonite traumatica con o senza complicanze pericardiche o pleuropericardiche; immunodepressione *post partum*; sindromi podali.

Si aggiungano poi le complicanze del decubito protratto oltre le 12 ore (*Downer Cow Syndrome*), quali miopatie, neuropatie, nefrosi; polmoniti *ab ingestis*, ecc.


¹⁶ Gli animali che sono stati sottoposti a trattamento farmacologico regolarmente prescritto per i quali non è ancora trascorso il previsto tempo di sospensione non possono essere né trasportati (salvo specifiche deroghe), né, tantomeno, essere avviati alla macellazione: rif. LINEE GUIDA APPLICATIVE del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui...

¹⁷ Mediante Mobility scoring of cattle.

¹⁸ Rif.: Punto 91 della Relazione audit DG(SANTE) 2021-7186

Tra questi due compartimenti apparentemente definiti, sono collocabili quadri intermedi, più o meno indistinti, per i quali anche la migliore perizia clinica non consente di determinare con chiarezza se l'animale può essere macellato per essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Per approfondimenti si veda:



SCHEDA TEMATICA N. 2: La questione delle vacche a terra

In caso di dubbia interpretazione clinica è necessario che gli accertamenti proseguano al macello affidando all'ispettore anatomopatologo il compito di concludere l'iter diagnostico e le decisioni conseguenti per il destino delle carcasse e riportando ogni utile rilievo clinico-diagnostico acquisito alla visita *ante mortem* nella scheda clinico-anamnestica (Allegato 1), precisando nel certificato sanitario (Allegato 2) che il giudizio di idoneità alla macellazione si intende *con riserva d'esito* con richiesta di riscontro dell'esito della visita *post mortem* a conferma della veridicità delle dichiarazioni rese dal responsabile dell'allevamento¹⁹, anche in riferimento alla corrispondente diagnosi formulata dal veterinario aziendale²⁰.

Il veterinario ufficiale, inoltre, è tenuto a segnalare al servizio veterinario competente per area di intervento (A-C) ogni caso sospetto riconducibile a malattie infettive denunciabili, o a patologie neurologiche che escludano la possibilità di macellare l'animale, nonché ogni altra situazione o aspetto tale da pregiudicare il benessere animale nell'allevamento.

7.1.2. Trattamenti farmacologici

I periodi di sospensione legale per qualsiasi medicinale veterinario somministrato devono essere rispettati per tutti gli animali macellati per il consumo umano.

Devono essere presi in considerazione tutti i tipi di medicinali somministrati, compresi medicinali terapeutici candelette per la terapia antibiotica in asciutta delle vacche da latte, medicinali *pour-on*, ecc.

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale è tenuto a fornire tutte le pertinenti informazioni sui trattamenti farmacologici e sulla catena alimentare registrati nel documento di MSU compresa una dichiarazione attestante il rispetto di tutti i periodi di sospensione così come riportati nei registri aziendali informatizzati²¹.

Il veterinario ufficiale una volta presa visione delle registrazioni, ancorché non siano stati registrati trattamenti dell'animale, deve comunque accertarsi che non siano evidenti segni che inducono a ritenere che sia stato fatto ricorso a trattamenti farmacologici recenti (presenza di punti di iniezione, flebiti jatrogene, flaconi e/o confezioni di farmaci nei pressi dell'animale, ecc.).

In caso di dubbio, ovvero di sospetto clinico-anamnestico, il giudizio di idoneità alla macellazione sarà emesso dal veterinario ufficiale con l'annotazione nel certificato sanitario (Allegato I) "con riserva d'esito" e suggerendo al veterinario ufficiale del macello di destinazione l'esecuzione di analisi di laboratorio per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive.

¹⁹ In caso di dichiarazioni mendaci da parte del responsabile dell'allevamento si configura l'ipotesi di reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" di cui al dispositivo dell'art. 483 Codice Penale.

²⁰ Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità - *L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità. Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è di garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all'abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari* (Art. 8 Codice deontologico FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani); Dovere di segretezza e riservatezza - *È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.*

L'obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali. (Art. 13 Codice deontologico FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani).

²¹ A far data dal 28 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento (UE) n. 2019/6, le registrazioni dei trattamenti di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e i cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo n.158 del 2006 avvengono esclusivamente in formato elettronico. Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informativi privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022 (Rif.: D.Lvo 27/2021, Art. 14.1).

7.1.3. Accertamento della trasportabilità dell'animale

A tutela della salute e del benessere animale e della salute pubblica, le legislazioni europea e nazionale stabiliscono le condizioni in base alle quali gli animali sono considerati non idonei al trasporto.

La legislazione stabilisce in maniera chiara che:

- nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili (Regolamento (CE) n. 1/2005, Articolo 3);
- non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili (Regolamento (CE) n. 1/2005, Allegato I, Capo I, punto 1);
- i detentori degli animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione e gli operatori dei centri di raccolta assicurano che le specifiche tecniche di cui al Capo I e al Capo III, sezione 1, dell'Allegato I riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte (Regolamento (CE) n. 1/2005, Articoli 8 & 9).

Solamente gli animali che hanno subito una lesione localizzata o una diminuzione dello stato di salute conseguente al manifestarsi di un evento avverso e inatteso, che ne impedisce il trasporto per considerazioni relative al loro benessere, possono essere ammessi alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

In alternativa alla macellazione sul posto, gli animali affetti da malattie o lesioni lievi²², possono essere inviati al macello scortati da una certificazione rilasciata da un *veterinario* (veterinario ufficiale intervenuto per l'esecuzione della visita *ante mortem* o veterinario che ha in cura gli animali) che ne attesti l'idoneità al trasporto, redatta in duplice copia, di cui una copia rimane in azienda e l'altra accompagna l'animale al macello. Per approfondimenti si veda:

[SCHEDA TEMATICA N. 3: Trasportabilità degli animali da reddito](#)



7.1.4. Stato di pulizia dell'animale

Gli operatori degli stabilimenti di origine dell'animale devono garantire che gli animali siano il più possibile puliti²³. I capi le cui condizioni di insudiciamento possono influire negativamente sulle successive operazioni sulla carcassa non devono essere inviati al macello.

Gli operatori degli stabilimenti di macellazione, a loro volta, devono garantire che gli animali ammessi alla macellazione siano puliti²⁴.

Il veterinario ufficiale verifica l'osservanza dell'obbligo di assicurare che gli animali la cui pelle o vello è in condizioni tali da presentare un rischio inaccettabile di contaminazione delle carni durante la macellazione non siano macellati a meno che non vengano preventivamente ripuliti²⁵. Per approfondire si veda:

[SCHEDA TEMATICA N. 5: Gradi di pulizia del mantello dei bovini](#)



²² Rif.: [Regolamento \(CE\) n. 1/2005 Allegato I Capo I Punto 3](#) e [Circolare MinSal n. 3782 del 08/05/2007](#).


²³ Allegato I, parte A, punto II, paragrafo 4, lettera c), del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#).

²⁴ Allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 4, del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#).

²⁵ Allegato I, sezione II, capo III, punto 3, del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#)

8. Abbattimento eutanascico

Qualora il veterinario ufficiale accerti che non ricorrono le condizioni per consentire la macellazione dell'animale, se non è possibile intraprendere o proseguire con un percorso di cura di un animale sofferente, si dispone l'abbattimento eutanascico d'emergenza per considerazioni relative al benessere dell'animale. Per approfondimenti si veda:



9. Controllo ufficiale durante la macellazione effettuata al di fuori del macello

Se l'animale sottoposto ad ispezione *ante mortem* è considerato idoneo, il veterinario ufficiale ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello nel rispetto delle disposizioni stabilite dal [Reg. \(CE\) 1099/2009](#).

In caso di dubbia idoneità alla macellazione deve essere tenuta in considerazione la diagnosi eventualmente formulata dal veterinario aziendale/curante, in considerazione della maggiore conoscenza da parte del professionista dello stato di salute e del *management* dell'allevamento²⁶.

Qualora il quadro clinico rilevato dal veterinario ufficiale in sede di visita *ante mortem* diverga, tuttavia, in modo significativo dalla diagnosi precedentemente formulata dal veterinario aziendale/curante, il veterinario ufficiale dovrà considerare il caso con il massimo rigore precauzionale.

9.1. Stordimento

La macellazione d'urgenza deve essere eseguita nel più breve tempo possibile praticando lo stordimento preventivo dell'animale.

Non è in alcun caso consentito effettuare la macellazione d'urgenza secondo usanze religiose che prescindano dallo stordimento preventivo²⁷.

Il veterinario ufficiale è tenuto a supervisionare le operazioni di abbattimento accertandosi preventivamente che il personale addetto sia in possesso del certificato d'idoneità²⁸ rilasciato ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 2 del [Regolamento \(CE\) n. 1099/2009](#) e operi risparmiando all'animale dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Lo stordimento deve essere eseguito elettivamente mediante pistola a proiettile captivo o comunque con una delle metodiche autorizzate di cui al [Reg. \(CE\) 1099/2009](#)²⁹.

Prima di procedere allo stordimento dell'animale, devono essere predisposte le condizioni per la corretta esecuzione delle fasi successive.

²⁶ Il medico veterinario è a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico e risponde del [reato di falsità ideologica](#) in caso di attestazione mendace.

²⁷ In Italia la [macellazione rituale](#) può aver luogo esclusivamente ed integralmente nei macelli autorizzati e sotto controllo delle autorità sanitarie locali Rif.: art.4, comma 4 [Reg. \(CE\) 1099/2009](#).

²⁸ La verifica del possesso del titolo abilitante degli Operatori può essere assolta consultando il [Database CRENBA dei Certificati di Idoneità](#).

²⁹ Si rimanda alle indicazioni di cui all'Allegato IV "MANUALE DI GUIDA DI BUONE PRATICHE DI MACELLAZIONE" della [Nota DGSAF 15111 del 18/07/2014](#): "Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento".

Gli animali non possono essere forzati a compiere movimenti che, a causa delle loro condizioni fisiopatologiche, possono risultare dolorosi, non devono essere trascinati, agganciati, sospesi, sollevati o comunque movimentati in modo tale da provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi o abbattuti.

Gli animali storditi non devono riprendere conoscenza prima che sia intervenuta la morte.

Qualora si voglia utilizzare la testa dell'animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, per prevenire la possibilità di contaminazione con tessuto del sistema nervoso centrale (materiale specifico a rischio) il foro frontale risultante dall'abbattimento con pistola deve essere sigillato con un tappo impermeabile e inamovibile (opzionale per bovini di età inferiore a un anno)³⁰.




Figura 2: punti di sparo del proiettile captivo in bovini e ovi-caprini (fonte veterinaryhandbook.com.au)

9.2. Dissanguamento

Il veterinario ufficiale è tenuto ad assicurare il rispetto delle buone prassi igieniche, mediante la supervisione delle operazioni, assicurando l'adozione di misure idonee a ridurre al minimo le possibili contaminazioni.

La jugulazione e il dissanguamento devono avvenire con l'animale sospeso; durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago devono rimanere intatti³¹.

Per i bovini e gli equini, il dissanguamento deve essere eseguito mediante un'incisione praticata con un coltello affilato nel solco giugulare alla base del collo, il coltello deve essere diretto verso l'ingresso del torace per recidere tutti i principali vasi sanguigni che si dipartono dal cuore (Figura 3).

Per una buona igiene in fase di jugulazione si devono utilizzare due coltelli, il primo per incidere la cute ed esporre il sottocute; il secondo da affondare nei tessuti fino a tagliare i vasi sanguigni (*sticking*).

Per gli ovi-caprini, la jugulazione può essere eseguita in modo simile a quello per i bovini (Figura 4).

Per i maiali, deve essere utilizzato un coltello lungo almeno 120 mm che deve essere inserito nella linea mediana del collo in corrispondenza della depressione prima dello sterno. Quando è stata effettuata la penetrazione, il manico del coltello deve essere abbassato in modo che la lama si trovi in una posizione quasi verticale, e sia spinta verso l'alto per recidere tutti i principali vasi sanguigni che dipartono dal cuore (Figura 4).




Figura 3 - Bovini, Equini.
 Fonte: <https://www.hsa.org.uk/bleeding-and-pithing/bleeding>

Figura 4 – Ovini, Caprini.
 Fonte: <https://www.hsa.org.uk/bleeding-and-pithing/bleeding>

Figura 5 - Suini.
 Fonte: <https://www.hsa.org.uk/bleeding-and-pithing/bleeding>

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo è necessario proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

³⁰ Rif: [Reg.\(CE\) 1139/2003](#), ALLEGATO XI A.7. - 10.

³¹ Regolamento (CE) 853/2004: ALLEGATO III - REQUISITI SPECIFICI - SEZIONE I: CARNI DI UNGULATI DOMESTICI - CAPITOLO IV: IGIENE DELLA MACELLAZIONE, p. 7. a)

Il sangue deve essere raccolto in un contenitore a prova di perdite al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa, per il successivo smaltimento.

9.3. Eviscerazione

Per questioni di igiene della macellazione, e sempre opportuno evitare l'apertura della cavità addominale e rimandare l'eviscerazione al macello.

Solo per giustificati motivi, ad esempio in caso di alte temperature ambientali associate al trasporto con mezzi non refrigerati, timpanismo ruminale schiumoso nei bovini, ecc., il veterinario ufficiale può consentire l'eviscerazione, limitatamente alla rimozione dell'apparato digerente (stomaci e pacchetto intestinale) che deve comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi.

10. Documentazione di scorta della carcassa

10.1. Certificazione veterinaria *ante mortem*

Il veterinario ufficiale che ha presieduto alla visita veterinaria *ante mortem* compila la scheda clinico-anamnestica (Allegato 1) collegata al certificato ufficiale di macellazione d'urgenza (Allegato 2) che sottoscrive digitalmente apponendovi "Firma PADES - Firma Grafica" e lo anticipa mediante posta elettronica ordinaria, inviandolo dal proprio account di servizio:

- a) all'autorità competente - servizio veterinario dello stabilimento di destinazione³², se diversa da AULSS 7;
- b) al responsabile dello stabilimento di origine;
- c) alla Segreteria SVIA7³³;
- d) all'account e-mail del trasportatore, se richiesto.

La Segreteria SVIA7 provvederà alla successiva trasmissione via PEC/Protocollo della certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione di destinazione e all'archiviazione ai fini rendicontativi.

10.2. Documentazione di scorta a cura dell'operatore

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale, o suo delegato, ai fini della tracciabilità e dell'invio dei dati al macello di destinazione inerenti all'identificazione, al trasporto e alle informazioni sulla catena alimentare, compresi i trattamenti, compila in formato elettronico in Banca Dati Nazionale (BDN) il *Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello* (da qui in avanti documento di MSU³⁴).

La generazione informatizzata del documento determina la registrazione automatica in BDN della morte dell'animale presso l'allevamento di origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".

In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, è possibile procedere alla compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento in forma cartacea con le seguenti modalità:

- a) il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello, che la mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l'allevamento di origine;
- b) l'operatore dell'allevamento registra in BDN la morte dell'animale presso lo stabilimento, specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza", entro 3 giorni dall'evento.

Nel caso in cui sia richiesto che le carni dell'animale macellato siano destinate all'uso domestico privato la carcassa dovrà, altresì, essere scortata da una dichiarazione in duplice copia relativa al destino delle carni (fac-simile come da allegato 1 alla nota regione Veneto prot. 235457 del 17.05.2011): una copia di tale dichiarazione seguirà le carni al domicilio del proprietario, l'altra rimarrà agli atti.

³² Disponibile elenco preordinato in "Registro MSU".

³³ sicurezza.alimentare@aulss7.veneto.it

³⁴ Il modello di documento di MSU è disponibile in vetinfo nella sezione "Modelli". Le informazioni di cui alla sezione B), punti 3) e 4) del documento di MSU saranno inserite in BDN solo successivamente allo sviluppo delle apposite funzionalità informatizzate.

11. Trasporto della carcassa al macello

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse.

Nel caso il trasporto preveda, tuttavia, un tempo superiore alle due ore è raccomandabile l'asportazione dei visceri addominali nei bovini adulti e il mezzo deve essere refrigerato a meno che la temperatura esterna renda superflua la refrigerazione attiva. Tale circostanza deve essere richiamata dal veterinario certificatore nell'Allegato 2, al punto 5. "Altre informazioni pertinenti".

Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni proteggendo con sacchi o pellicole plastiche le sezioni di taglio. Il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito e privo di lettiera.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi, assicurando la corrispondenza tra le carcasse, il sangue e gli eventuali visceri.

Il sangue e gli eventuali visceri addominali devono accompagnare la carcassa al macello in contenitori chiusi chiaramente identificati e correlabili con la carcassa di provenienza.

Non è assolutamente ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati; diversamente è ammesso il trasporto contemporaneo di più capi sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello pur nel rigoroso rispetto dei tempi massimi di conferimento al macello del primo animale abbattuto e della corretta identificazione di visceri e carcasse.

12. Operazioni al macello

Responsabile del macello

Appena ricevuta la richiesta da parte del detentore dell'animale, il responsabile dell'impianto di macellazione dà avviso al competente Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'orario presumibile di arrivo della carcassa da sottoporre ai controlli ufficiali *post mortem* dettagliati di seguito. Se l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro richiede l'intervento del veterinario in turno di pronta disponibilità telefonando al Numero di emergenza Svia7.

Al momento dell'arrivo al macello della carcassa, del sangue e degli eventuali visceri, il responsabile del macello è tenuto a verificare la completezza della documentazione di accompagnamento, con particolare riferimento alle certificazioni e alle attestazioni veterinarie rilasciate in sede di visita *ante mortem*, alle informazioni riportate nel documento di MSU, alle condizioni di trasporto e allo stato di pulizia del mantello dell'animale.

È facoltà del responsabile dell'impianto di macellazione escludere dalle successive fasi di macellazione con qualificazione a sottoprodotto di origine animale le carcasse:

- per le quali non sia possibile confermare l'identità dell'animale dichiarata nella documentazione di scorta;
- surriscaldate in seguito al trasporto;
- con la trachea e l'esofago recisi;
- eccessivamente insudiciate e ove non sia possibile mettere in atto di procedure di toelettatura igienica.

Ogni non conformità rilevata all'arrivo della carcassa dal responsabile dell'impianto di macellazione deve essere riferita al veterinario ufficiale.

Il responsabile del macello di destinazione registra entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU inserendo tutte le informazioni richieste compresa la destinazione delle carni in base all'esito dell'ispezione *post mortem*. Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale: "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello". Tale registrazione automatica sarà effettuata anche nei casi di compilazione non informatizzata del documento di MSU da parte dell'operatore dell'allevamento di origine, purché quest'ultimo abbia registrato in BDN la morte dell'animale in stabilimento con la causale "macellazione speciale d'urgenza".

Dal 26 aprile 2022 il responsabile del macello potrà registrare manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello", nei casi in cui la morte per MSU non sia stata ancora registrata dall'operatore dello stabilimento di origine dell'animale.

Veterinario ufficiale

Il veterinario ufficiale al macello acquisisce la certificazione e l'attestazione clinico-anamnestica rilasciata dal veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione *ante mortem* e ogni altra informazione pertinente fornita con la documentazione di scorta compreso il documento di MSU.

Verifica preliminarmente:

- la coerenza dei tempi di trasporto indicati con l'effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- la corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano;
- le corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda;
- le informazioni sui trattamenti farmacologici registrati e sulla catena alimentare registrati nel documento di MSU.

In caso di irregolarità formali nella documentazione di scorta il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l'isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

In caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore, a meno che non vi siano condizioni di temperatura ambientale esterna tali da non richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie³⁵, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale.

In caso di difformità evidenti tra la valutazione delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d'urgenza dell'animale e quanto rilevato all'arrivo nell'impianto di macellazione e/o in sede di ispezione *post-mortem*, il veterinario ufficiale presso il macello dà formale avviso all'Autorità competente per territorio sull'allevamento di origine delle incongruenze riscontrate.

Le carcasse e i visceri devono essere sottoposti, quanto prima possibile, a ispezione *post mortem* da parte del veterinario ufficiale in conformità agli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627³⁶, tuttavia, nei macelli a capacità limitata³⁷, quando il veterinario ufficiale non è presente, l'ispezione *post mortem* può essere ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo l'arrivo allo stabilimento della carcassa in questione³⁸.

I riferimenti normativi per i controlli da condurre sulle carcasse degli animali macellati d'urgenza sono dati dal REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627, ed in particolare, per quanto applicabili, dalle disposizioni contenute nel: CAPO II - Controlli ufficiali sulle carni fresche.

In sede di ispezione *post mortem*, il veterinario ufficiale controlla, in particolare:

- la presenza di eventuali lesioni che confermino la diagnosi formulata dal veterinario che ha eseguito la visita *ante mortem* in allevamento;
- eventuali segni che indichino un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali;
- segni (nel sottocute e nei tessuti profondi) riferibili alla somministrazione di trattamenti farmacologici e/o della presenza di contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria;

Eventuali esiti anatomo-patologici a carico della carcassa e/o dei visceri non riconducibili alle riferite circostanze incidentali, o considerati comunque sfavorevoli, comportano la dichiarazione di non idoneità al consumo umano delle carni da parte del veterinario ispettore, senza che vi sia necessità di procedere ad accertamenti di laboratorio sistematici.

In caso di esito anatomo-patologico *non sfavorevole* il veterinario ufficiale procede all'esecuzione dei previsti controlli analitici sistematici ai quali associa, eventualmente, quelli discrezionali mirati sulla base di possibile sospetto emerso in sede di visita *ante mortem*, o in sede di visita *post mortem*.

12.1. Controlli di laboratorio sulle carni

Secondo le ultime indicazioni fornite con Nota DGISAN 13895 del 05/04/2022 "Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello", il Ministero della Salute ha introdotto novità che cambiano sostanzialmente il protocollo analitico di base precedentemente adottato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione del Veneto con la nota n.

³⁵ Regolamento (CE) N. 853/2004 > ALLEGATO I > DEFINIZIONI > 1.11. «Frattaglie»: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il sangue;

³⁶ Rif.: art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

³⁷ Che macellano meno di 1000 unità di bestiame l'anno [Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, art. 13, 1, a) – i)].

³⁸ Rif.: art. 13 - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627

558565 del 27.12.2019 sia sul versante delle analisi chimiche, sia sul versante degli accertamenti microbiologici disponendo in entrambi i casi l'esecuzione routinaria di campionamento di tipo "conoscitivo in unica aliquota":

1. tutte le carcasse giunte in ogni stabilimento di macellazione in seguito a macellazione d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposte sistematicamente ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde rappresentate da batteri anaerobi solfito riduttori, *Escherichia coli* e *Salmonella* spp.;
2. in almeno il 10% delle carcasse di cui sopra, in selezione casuale, si procede alla ricerca di antibiotici con il metodo multi-classe.

In attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita *post mortem* la carcassa dell'animale e i relativi visceri devono essere identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento contumaciale con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene (blocco ufficiale); qualora non sia possibile applicare il regime contumaciale le parti dell'animale macellato d'urgenza devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale.

In assenza di informazioni sui trattamenti farmacologici, *le carcasse e i visceri degli animali arrivati al macello in seguito a MSU* devono essere sottoposti a controlli ufficiali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive. Gli esami sono a spese dell'operatore, tranne nei casi eccezionali attestati dal Ministero della salute, di blocco del sistema informativo nazionale. La frequenza dei campionamenti e la tipologia delle ricerche da effettuare devono essere determinati dal veterinario ufficiale, sulla base delle conoscenze disponibili e dei flussi afferenti al macello³⁹.

In tutti i casi in cui il veterinario ufficiale lo ritenga opportuno sulla base di un sospetto di trattamento con sostanze ad azione farmacologica non dichiarato, suscitato in sede di esame anatomico-patologico o riferito dal veterinario ufficiale che ha eseguito la visita *ante mortem*, si procede al campionamento ufficiale con metodica PNR su sospetto e con l'applicazione del sequestro cautelativo delle carni e delle frattaglie.


Se i campioni effettuati nell'ambito del PNR, compresi quelli effettuati su sospetto clinico anamnestico, risultano conformi (non rilevabile o al disotto dei limiti massimi di residui (LMR)) l'accertamento è da ritenersi concluso e il veterinario ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell'emissione del giudizio ispettivo sulle carni.

Se i campioni effettuati nell'ambito del PNR risultano non conformi (superiori ai LMR) si adottano i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal medesimo PNR e le carni sono dichiarate non idonee al consumo, con spese di analisi a carico dell'OSA.

Dovrà, inoltre, essere compilata la parte relativa al macello della "Scheda conseguenti a N.C." che sarà inviata all'Unità organizzativa Veterinaria e Sicurezza alimentare regionale e al servizio veterinario competente sull'allevamento di provenienza dell'animale.

Per tutti i soggetti sottoposti alla sorveglianza attiva al macello nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) devono essere attuate, inoltre, i campionamenti mediante le procedure previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 in versione consolidata⁴⁰.

Nella SCHEDA TEMATICA N. 6: Campionamento per controlli analitici degli ungulati macellati d'urgenza sono indicate le modalità generali di campionamento.



SCHEDA TEMATICA N. 6: Campionamento per controlli analitici degli ungulati macellati d'urgenza

12.2. Destino delle carni e bollatura in base all'esito

Il giudizio relativo al destino della carcassa e delle frattaglie viene emesso dal veterinario ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da considerazioni relative a:

³⁹ Rif.: Nota DGSAF 10270 del 26/04/2022: Registrazione dei medicinali somministrati agli animali e integrazione con il documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4).

⁴⁰ Per approfondimenti si rimanda al documento svia7 "GESTIONE DEL MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO (MSR) & TEST PER TSE".

1. diagnosi effettuata in corso di visita ante-mortem, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
2. evidenze raccolte nell'ambito della visita post-mortem;
3. esiti delle indagini di laboratorio.

Le carni ottenute dagli animali macellati d'urgenza non giudicate idonee al consumo umano a seguito delle valutazioni di cui sopra, sono categorizzate come sottoprodotto di origine animale in funzione del rischio correlato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 - Materiali di categoria 1; 9 - Materiali di categoria 2; 10 - Materiali di categoria 3; del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e smaltiti conformemente alle disposizioni contenute nella Sezione 2 - Smaltimento e uso dello stesso Regolamento, fatto salvo quanto previsto in attuazione del PNR. L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche⁴¹ e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano, tuttavia, anche in caso di esito favorevole degli esami analitici non vincola il giudizio di idoneità al consumo delle carni da parte del veterinario ufficiale, in quanto sono solo degli elementi oggetto di valutazione condotti nell'ambito dell'attività ispettiva complessiva.

Le carni e le frattaglie degli animali macellati d'urgenza, giudicate incondizionatamente idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione *ante* e *post-mortem*, e all'esito favorevole delle analisi di laboratorio sono bollate ordinariamente⁴² e sono immesse sul mercato senza restrizioni.

Qualora le carni e le frattaglie siano destinate al consumo familiare privato, sono escluse dal campo di applicazione del Reg. (CE) 853/2004 trattandosi di produzione primaria e sono bollate con lo speciale bollo sanitario triangolare di cui alla nota n. 235457 del 17.05.2011 della regione del Veneto.

Il veterinario ufficiale al macello, inoltre, può imporre prescrizioni in materia di uso delle carni fresche ottenute da animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello, condizionandone il successivo trattamento per il consumo umano, ai sensi del CAPO IV - Restrizioni, Articolo 47, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Le carcasse, le carni e i visceri, degli animali macellati d'urgenza, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali, possono essere categorizzate come sottoprodotto di origine animale Materiali di categoria 3.

⁴¹ Nel valutare i risultati dell'esame batteriologico condotto sulla porzione profonda dei muscoli scheletrici si terrà conto che, in condizioni fisiologiche, tale distretto risulta sterile, il rilievo di contaminazioni microbica profonda, pertanto, è sempre motivo di esclusione dal consumo umano.

⁴² Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 218/2014, per le carni degli animali macellati d'urgenza, dichiarate idonee al consumo umano, non sussiste più l'obbligo dello speciale bollo sanitario previsto dall'art. 4 del D.lgs 193/2007 né la restrizione alla commercializzazione in ambito nazionale.



12.3. Refertazione dell'esito ispettivo.

L'esito dell'ispezione *post mortem*, una volta acquisiti gli esiti dei controlli analitici, è riportata nel registro dei controlli ufficiali dello stabilimento e formalizzata nel referto di macellazione digitale nel quale il veterinario ufficiale annotata per ogni macellazione le seguenti indicazioni:

- a. nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;
- b. specie, sesso, età dell'animale;
- c. esito della visita;
- d. data della macellazione;
- e. firma del veterinario ispettore e bollo dell'ufficio.

Il referto di macellazione digitale è inviato in formato al proprietario dell'animale macellato e archiviato nella directory del fascicolo informatizzato SVIA7 dell'impresa di macellazione.






Figura 6: diagramma di flusso della macellazione d'urgenza nel territorio dell'AULSS 7 Pedemontana




Figura 7: Controlli ufficiali post mortem nella macellazione d'urgenza.

13. Tariffe dovute per i controlli ufficiali in caso di MSU

13.1. Tariffe per visita *ante mortem*

Per l'ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica, senza alcuna riduzione, la tariffa forfettaria di **20 Euro/capo** cui all'allegato 2, sezione 7, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, che include la certificazione prevista. La tariffa è applicata al detentore dell'animale indipendentemente dall'esito dell'ispezione *ante mortem*⁴³. La richiesta di pagamento è emessa dall'Azienda sanitaria locale sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32⁴⁴:

13.2. Tariffe per ispezione *post mortem*

Le tariffe previste per la visita ispettiva *post mortem* degli animali macellati d'urgenza, sono addebitate al macello presso cui viene conclusa la macellazione, sulla base delle disposizioni dettate dalla vigente disciplina tariffaria⁴⁵.

Nel caso l'ispezione *post mortem* abbia luogo al di fuori delle giornate e degli orari di macellazione programmata si applica la tariffa calcolata su base oraria⁴⁶.

13.3. Tariffe per analisi di laboratorio

Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di *routine* effettuate nell'ambito dell'ispezione *post mortem* degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello - compreso l'eventuale ricerca di antibiotici con il metodo multi-classe - sono quantificati forfettariamente nell'ammontare di 50 euro⁴⁷ e sono posti a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale⁴⁸.

L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato inviato il campione⁴⁹.

Le analisi di laboratorio effettuate sulla base di un sospetto di non conformità sono tariffate a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità⁵⁰.

Nel caso di controlli analitici supplementari eseguiti ai sensi del DL.vo 16 marzo 2006, n. 158, Art. 26, "Misure adottate dal veterinario ufficiale in caso di sospetto", le spese, limitatamente alle ipotesi di conferma o di accertato utilizzo, sono a carico del responsabile/detentore degli animali.

14. Esclusioni

Le vigenti disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato non escludono espressamente la possibilità per gli operatori di procedere alla macellazione in azienda di ungulati domestici⁵¹ per il resto sani, che abbiano subito un evento di carattere traumatico tale da renderli inidonei al trasporto.

Il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, con l'art. 16 "Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato", ha liberalizzato macellazione al di fuori degli stabilimenti di macellazione per finalità di autoconsumo degli ungulati domestici delle specie ovina, caprina, suina e bovina, emancipandola dall'obbligo di visita veterinaria *ante e post mortem* da parte dell'autorità competente (servizio veterinario AULSS), in quanto si ritiene il consumo di alimenti in ambito domestico privato escluso dal campo di applicazione del controllo ufficiale di pertinenza dell'autorità competente locale in materia di sicurezza alimentare.

Per tali motivi, sebbene la regione del Veneto, diversamente dalle più ampie precisioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, ha ristretto le specie di ungulati *macellabili* al di fuori del macello⁵² limitandole alle sole specie ovina e caprina nel territorio del bellunese, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie correlate a difformi comportamenti, gli operatori degli stabilimenti zootecnici, qualora lo desiderino, possono disinvoltamente macellare o far macellare al di fuori dei macelli

⁴³ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 9.5

⁴⁴ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 13.5

⁴⁵ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Allegato 2 - Sezione 1 - Tariffe per controlli ufficiali nei macelli.

⁴⁶ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 6.1

⁴⁷ Rif.: Nota DGISAN 13895 del 05/04/2022: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

⁴⁸ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 6.16

⁴⁹ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 15.6.

⁵⁰ Rif.: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, Art. 9.8.

⁵¹ Ovini e caprini; suidi; bovidi ed esclusi gli equidi.

⁵² Rif.: nota n° 0484757 del 22/10/2021 "Prime disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori del macello in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs 2 febbraio 2021 n. 27".

ungulati domestici da loro allevati per il proprio consumo domestico privato senza il vincolo di alcuna autorizzazione, né obbligo di sottoporre gli animali ad alcuna visita veterinaria, ma dovendo solamente comunicare alla stessa autorità competente, entro 24 ore, il luogo e la data della prevista macellazione, riparandosi così dall'ipotesi di violazione penale per *macellazione clandestina*⁵³ punibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

In tali circostanze, l'operatore dell'allevamento, entro 3 giorni dall'evento, registrerà in BDN la morte dell'animale presso lo stabilimento, specificando come causa: "macellazione domiciliare per autoconsumo".

15. Appendice normativa

15.1. Normativa europea

- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari,
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e s. m. e i.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
- Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (abroga la direttiva 93/119/CE)
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni

⁵³ "Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere".

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e s. m. e i.
- Regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s. m. e i.
- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s. m. e i.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e s.m.i.
- Decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

15.2. Normativa nazionale

- Nota DGSAF 10270 del 26/04/2022: Registrazione dei medicinali somministrati agli animali e integrazione con il documento di accompagnamento informatizzato (c.d. modello 4)
- Nota DGISAN 13895 del 05/04/2022: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello
- Nota DGISAN 1632 del 20/01/2022: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Nota DGISAN 4577 del 11.02.2020: Disposizioni in materia di ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza. Chiarimenti Nota 68665/2019
- Nota DGISAN 68665 del 10.12.2019: Disposizioni in materia di ispezione *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza
- Nota DGSAF 15111 del 18/07/2014: Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento"
- Nota DGISAN 25822 del 24.06.2014: animali macellati d'emergenza - Reg. UE 218/2014
 - FNOVI 21/07/2014: Macellazione speciale d'urgenza: precisazione dal Ministero della Salute (interlocuzione con il Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione).
- Nota DGSAF 2567 del 07.02.2014: Regolamento CE n° 1099/2009, articolo 13 - sviluppo e diffusione di guide di buone pratiche di macellazione
- Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali
- Nota DGSAF 4972 del 11.03.2013: prime indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Correzione deroghe
- Nota DGISAN 7838 del 04.03.2013: circolare linee guida applicative del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale

- Nota DGSAF 213 del 07.01.2013: prime indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
- Nota DGISAN 8524 del 15.03.2012: Benessere animale - idoneità degli animali per il trasporto – reg. (CE) 1/2005, art. 3, Reg. CE 854/2004, Allegato I, Sezione 1, Capitolo II, lettera C.
- Nota DGSA 0017794-P-08/10/2009, - Eutanasia per gli animali non deambulanti - Documento SIVAR - proposta per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005, Allegato 1, Capo I, punto 2, lettera a)
- D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- Nota DGSA/VI/3872 del 08/05/2007: regolamento (CE) 1/2005 - allegato I, capo I idoneità al trasporto, gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie (vedi anche modello editabile)
- Nota MinSal 28064 del 01.08.2006: trasporto al macello di animali a fine carriera
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (in fase di revisione)
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto 7 marzo 2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
- Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23) MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R
- Decreto 27 gennaio 2025 Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e s.m.i..
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.








15.3. Normativa regionale

- Regione Veneto - Nota n. 558565 del 27.12.2019: macellazione d'urgenza di ungulati al di fuori del macello - prime indicazioni operative (Veneto)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 28 settembre 2015 Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014.
- Regione Veneto Nota n. 0333436 del 05/08/2014: Macellazione d'urgenza: nota esplicativa (campionamento)
- Regione Veneto Nota n. 235457 del 17.05.2011: Macellazione ad uso privato presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.
- Regione Piemonte - Circolare del 02 Aprile 2014 - Disposizioni in merito alla Macellazione speciale d'urgenza Indicazioni operative e chiarimenti (DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE E LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO AL MACELLO)
- Regione Emilia-Romagna - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 28 MARZO 2014, N. 4157 - Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello
- Regione Lombardia - D.d.g. 18 settembre 2012 - n. 7983 - Disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto [macellazione speciale d'urgenza (MSU)]

16. Appendice documentaria

- [Linee guida di buone pratiche di macellazione rispettose del benessere Animale | Centro di referenza nazionale per il benessere animale](#)
- [Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina | nota minsal 8 maggio 2007 prot. n. 3782](#)
- [Linee guida e pareri | Centro di referenza nazionale per il benessere animale](#)
- [Poster vacca a terra | Centro di referenza nazionale per il benessere animale](#)
- [Buone prassi per allevatori | INALCA Carni Sostenibili](#)
- [Dairy Welfare Outcomes Booklet | Compassion in World Farming International](#)
- [La visita clinica della bovina | Livio Prati, Società Italiana di Buiatria, Montichiari 8-9 set. 2016](#)

Schede tematiche on-line

-  Scheda tematica n. 1 - competenze dei veterinari ufficiali
-  Scheda tematica n. 2 - la questione delle vacche a terra
-  Scheda tematica n. 3 - trasportabilità degli animali da reddito
-  Scheda tematica n. 4 - abbattimento eutanasico, smaltimento, carcasse e prelievo obex
-  Scheda tematica n. 5 - gradi di pulizia del mantello dei bovini
-  Scheda tematica n. 6 - campionamento per controlli analitici alla macellazione d'urgenza
-  Scheda tematica n. 7 – Identificazione e rintracciabilità dell'animale (I&R)

L'uomo non sa di più degli altri animali, ne sa di meno.

Loro sanno quel che devono sapere.

Noi, no.

(Fernando Pessoa)

